



Segreteria Generale Nazionale

PEC. @prot. n. 087/S.G./F./2022

Trani, 27 MARZO 2022

Comparto Sicurezza e Difesa, Funzioni Centrali, Funzione Pubblica - Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio, Turismo e Privato, Edilizia, Metalmeccanici
OGGETTO: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, recante " Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Richiesta urgente disposizioni applicative a tutela dei Lavoratori della Polizia Penitenziaria e delle Funzioni centrali del DAP-DGM-DOG, con immediato decreto di rientro in servizio attivo e ripristino degli emolumenti stipendiali ed accessori spettanti, oltre al riconoscimento dell'anzianità precedentemente sospese.
"ATTO INTIMAZIONE/DIFFIDA ADEMPIERE: RIPRISTINO CONDIZIONI LAVORATIVE E STIPENDIALI DEI SOSPESI"

Ministero della Giustizia

Presidente Dottor Carlo RENOLDI

Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

prot.dap@giustiziacert.it

Al Direttore Generale del Personale e Risorse

Dottor Massimo PARISI

All'Ufficio IV delle Relazioni Sindacali DAP ROMA

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento della Giustizia Minorile, Comunità

Capo Dipartimenti DGMC Presidente G. Tuccillo

prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Signor Direttore Generale Personale e Risorse

Dottor Giuseppe CACCIAPUOTI

Via Damiano Chiesa 24 - 00136 ROMA

prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Dipartimento della Funzione Pubblica

Ufficio Relazioni Sindacali ROMA

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

E,p. c;

Dalla data del 25 Marzo u.s., è stata dichiarata ufficialmente dal Governo la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica con Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24, che ha apportato significative modifiche alla disciplina dell'obbligo vaccinale gravante sul personale della Polizia Penitenziaria come sul personale delle Funzioni Centrali e similari.

In tale contesto normativo per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge in oggetto, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 4-ter del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2021, n. 76, la disciplina dell'obbligo vaccinale gravante, tra gli altri, sul personale del Comparto Sicurezza, difesa e soccorso pubblico come quello delle Funzioni centrali, è migrata all'interno del nuovo articolo 4-ter.1.

Il citato articolo 4-ter 1., nel confermare la vigenza dell'obbligo vaccinale anche per il personale della Polizia penitenziaria fino alla data del 15 giugno 2022, (escluso il personale delle Funzioni Centrali), ne muta la disciplina delle conseguenze in caso di inadempimento.

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcoosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cosp синдacato.it Telefono 3355435878



Segreteria Generale Nazionale

In particolare, a partire dallo scorso 25 marzo 2022, data di entrata in vigore del citato d.l. n. 24/2022, ai dipendenti della Polizia Penitenziaria e delle Funzioni Centrali inadempienti all'obbligo vaccinale non è più applicabile la sospensione dal diritto di svolgimento dell'attività lavorativa e stipendiale.

Ai sensi del novellato articolo 4-quinquies del citato d.l. n. 44/2021, dal 25 MARZO 2022 e fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro i dipendenti "devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, da guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87".- Per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell'attività lavorativa già adottati, per diversi di questi, si sta già procedendo con il nostro Ufficio legale nel valutare ipotesi di eccesso di potere, abuso d'ufficio, vizio di forma, arbitraria funzione, violazione dell'articolo 97 della Costit. etc. etc. atteso che, deve ritenersi che normativamente l'unico Ufficio destinatario dell'emissione di siffatti notificati decreti e provvedimenti è, e resta il Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sede Centrale e non dirigenti o funzionari delle sedi regionali o territoriali, per i danni provocati e arrecati ai lavoratori e alle loro famiglie da siffatte anomale arbitrarie situazioni di servizio e stipendiali, con il proprio Ufficio Legale si fa riserva di segnalare alle competenti Territoriali circoscrizionali Autorità Penale, singolo già individuati casi accorsi a dispregio delle norme Costituzionali e sul diritto alla salute come nelle diverse moltitudini di segnalazioni e note sindacali già partecipate.

Or dunque si ribadisce, per quanto concerne i provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgimento dell'attività lavorativa già adottati ai sensi del previgente articolo 4-ter del d.l. n. 44/2021, Voglia la VSI da subito e comunque senza ulteriore indugio con decorrenza della data 25/03/2022, disporre con decreto motivato la RIAMMISSIONE IN SERVIZIO A DECORRERE 25 MARZO 2022 CON REINTEGRO DIRITTO ECONOMICO CHE CONTESTUALMENTE SI RICHIEDE.

A tal fine, Vorranno disporre, attraverso le proprie articolazioni Centrali che sarà necessario immediatamente adoperarsi in ogni modo affinché ciascuno dei dipendenti sospesi sia reo edotto di quanto sopra previa immediata notifica anche con i propri mezzi utilizzati per le sospensioni. Infine, si precisa che il decreto-legge in oggetto non ha prorogato la vigenza dell'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto - legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, né dell'articolo 9 del decreto - legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.- Vorranno altresì ammonire Dirigenti e Funzionari che con lo strumento della c.d. "SOSPENSIONE", tra l'altro come sopra accennato non rientrando nei propri poteri decisionali, abusando delle proprie funzioni avrebbero sospeso e quindi comunicando al MEF RTS territorialmente competente, non fatto retribuire personale dipendente che pur avendo effettuato la prima dose e comunque giustificarti dall'assenza giustificata per malattia anche per dipendenza da causa di servizio in data successiva di quella imposta lo scorso dicembre, hanno comunque proceduto a retrodatare tali sospensioni arrecato un gravissimo danno di servizio ed economico ai propri sottoposti. Si resta in attesa della disposizione nazionale nel senso dalla FS-COSP indicato e si porgono cortesi saluti. IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Domenico MASTRULLI

FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -

Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)

E-mail segretariogeneralecoosp@gmail.com - relazionisindcosp@libero.it -

segreteriageneralecoosp@pec.it web : www.cospsindacato.it Telefono 3355435878